



Bruxelles, 25 settembre 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa o il periodo venga esteso dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"².

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione degli operatori economici nel settore degli articoli pirotecnici sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali nel settore degli articoli pirotecnici, in particolare la direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici³, non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze nel settore degli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione dalla data del recesso saranno in particolare le seguenti⁴.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

³ GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

⁴ Nei negoziati in corso tra l'Unione e il Regno Unito sull'accordo di recesso, l'Unione si impegna per stabilire soluzioni, d'intesa con il Regno Unito, sulle merci immesse sul mercato unionale *prima* della fine del periodo transitorio. Cfr. in particolare l'ultima versione del progetto di accordo di recesso concordato a livello dei negoziatori, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf.

1. OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI, PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ E ORGANISMI NOTIFICATI

In relazione alle norme unionali sugli articoli pirotecnici è altresì pertinente l'*Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei prodotti industriali*⁵, in particolare per quanto riguarda l'identificazione dell'operatore economico (l'operatore economico stabilito nell'UE-27, cioè nell'Unione senza il Regno Unito, considerato distributore unionale prima della data del recesso diventerà importatore ai fini della direttiva 2013/29/UE) e l'obbligo di essere in possesso di un certificato rilasciato da un organismo notificato dell'UE-27 a partire dalla data del recesso.

2. ETICHETTATURA DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

A norma dell'articolo 1 della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione che istituisce un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici⁶, gli articoli pirotecnici devono essere etichettati con un numero di registrazione comprendente, tra l'altro, il numero di identificazione dell'organismo notificato e il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico. Il numero di registrazione è assegnato dall'organismo notificato⁷.

Dalla data del recesso gli articoli pirotecnici immessi sul mercato dell'Unione non potranno più essere etichettati con un numero di registrazione assegnato da un organismo notificato stabilito nel Regno Unito.

Il sito web della Commissione sulla normativa unionale sugli articoli pirotecnici (https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_it#pyrotechnics) fornisce informazioni generali relative agli articoli pirotecnici. Se necessario, le relative pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

⁵ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it#grow

⁶ GU L 115 del 17.4.2014, pag. 28.

⁷ Cfr. considerando 2 della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione.